

Deliberazione 4 agosto 2008 - PAS 4/08

Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: la Disciplina);
- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico 29 maggio 2008 - prot. Autorità n. 016344 del 5 giugno 2008 - (di seguito: nota 29 maggio 2008), con cui il Ministro ha trasmesso all'Autorità le modifiche alla Disciplina proposte dal Gestore del mercato elettrico (di seguito: GME) per l'avvio di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica e per il riconoscimento al medesimo Gestore del ruolo di controparte centrale nel mercato dei certificati verdi (di seguito: prima proposta di modifica alla Disciplina).
- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico 6 giugno 2008 - prot. Autorità n. 016949 del 10 giugno 2008 - (di seguito: nota 6 giugno 2008), con cui il Ministro ha trasmesso all'Autorità le modifiche alla Disciplina proposte dal GME per rendere più flessibili le modalità di prestazione delle garanzie fideiussorie da parte degli operatori (di seguito: seconda proposta di modifica alla Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, PAS 2/08 (di seguito: PAS 2/08), con cui l'Autorità ha espresso favorevole alla seconda proposta di modifica alla Disciplina;
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità del 4 luglio 2008, prot. Autorità n. 19748 in pari data, con cui la medesima Direzione richiedeva al Ministero dello

Sviluppo Economico la versione integrale delle osservazioni trasmesse dagli operatori al GME nel quadro dei processi di consultazione condotti dal medesimo gestore in merito all'avvio di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica (di seguito: MTE) e per il riconoscimento al medesimo Gestore del ruolo di controparte centrale nel mercato dei certificati verdi (di seguito: nota 4 luglio 2008);

- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico 23 luglio 2008 - (prot. Autorità n. 22650 del 28 luglio 2008 - (di seguito: nota 23 luglio 2008), con cui il Ministro ha trasmesso all'Autorità le informazioni richieste dalla Direzione Mercati dell'Autorità con nota 4 luglio 2008;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 87/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 87/08), con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti dell'Autorità volti a consentire il contenimento dei costi di transazione relativi alla negoziazione di contratti di copertura di lungo periodo nel mercato elettrico.

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la Disciplina del mercato elettrico, proposta dal Gestore del Mercato, sia approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- con nota 29 maggio 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere dell'Autorità in merito alla prima proposta di modifica alla Disciplina;
- con nota 6 giugno 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha richiesto altresì il parere dell'Autorità in merito alla seconda proposta di modifica alla Disciplina;
- con deliberazione PAS 2/08 l'Autorità ha espresso parere favorevole alla seconda proposta di modifica alla Disciplina e ha rinviato la formulazione del proprio parere in merito alla prima proposta di modifica alla Disciplina alla conclusione delle laboriose attività di analisi allora in corso;
- con nota 4 luglio 2008, la Direzione Mercati dell'Autorità, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a formulare un parere informato sulla prima proposta di modifica alla Disciplina, richiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico di trasmettere alla medesima Direzione la versione integrale delle osservazioni inviate dagli operatori al GME nel quadro dei processi di consultazione condotti dal medesimo gestore in merito all'avvio di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica e al riconoscimento al medesimo gestore del ruolo di controparte centrale nel mercato dei certificati verdi;
- con nota 23 luglio 2008, il Ministro dello Sviluppo economico ha trasmesso all'Autorità le informazioni richieste con nota 4 luglio 2008 della Direzione Mercati dell'Autorità.

Considerato inoltre che:

- la prima proposta di modifica alla Disciplina reca modifiche al testo vigente della Disciplina finalizzate, tra l'altro, all'avvio di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica gestito dal GME;

- nella deliberazione ARG/elt 87/08 l'Autorità ha già espresso l'opportunità dello sviluppo della negoziazione, nell'ambito di mercati regolamentati efficienti e con bassi costi di transazione, di strumenti di copertura dal rischio relativo al valore futuro dell'energia elettrica di durata pluriennale;
- il disegno del MTE contenuto nella prima proposta di modifica della Disciplina prevede la negoziazione di contratti di durata massima pari al mese e la registrazione degli acquisti e delle vendite sulla piattaforma conti energia di cui alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PCE);
- gli operatori, nel quadro dei processi di consultazione condotti dal GME in merito all'avvio del MTE, hanno espresso parere concorde nel ritenere il sistema di garanzie proposto dal GME per l'MTE eccessivamente oneroso e tale per cui risulta inopportuna la negoziazione nel MTE di contratti con durata superiore al mese, data l'esposizione finanziaria che ne deriverebbe per gli operatori e l'onerosità delle garanzie;
- il sistema di garanzie proposto dal GME per l'MTE, prevedendo la registrazione sulla PCE degli acquisti e vendite a termine, trasferisce su Terna S.p.A. (di seguito: Terna), nella sua qualità di gestore del dispacciamento, il rischio di inadempimento contrattuale da parte del venditore;
- Terna, nella sua veste di gestore del servizio di dispacciamento, dovrebbe essere tenuta a realizzare e gestire un sistema di *clearing* e *settlement* esclusivamente funzionale alla liquidazione e fatturazione degli importi relativi agli sbilanciamenti tra programmi vincolanti di immissione o prelievo e immissioni o prelievi effettivamente misurati, all'approvvigionamento di risorse ai fini del dispacciamento nonché, in genere, alle diverse partite connesse all'attività di gestione del dispacciamento;
- un aumento della durata del periodo di registrazione degli acquisti e vendite a termine sulla PCE, rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 111/06, aumenta l'esposizione finanziaria degli utenti di dispacciamento verso Terna ed aumenta conseguentemente il rischio sopportato da Terna senza che ciò sia funzionale alla gestione dell'attività di dispacciamento.
- gli operatori, nel quadro dei processi di consultazione condotti dal GME in merito all'avvio del MTE, hanno ritenuto utile l'introduzione di contratti a termine con durate pari al mese ed anche inferiori quali, per esempio, contratti settimanali o giornalieri;
- gli operatori hanno inoltre ritenuto preferibile la regolazione delle partite economiche del MTE entro il mese successivo a quello di consegna;
- la prima proposta di modifica alla Disciplina relativamente al mercato dei certificati verdi ha di fatto recepito le osservazioni espresse dagli operatori nel quadro dei processi di consultazione appositamente condotti dal GME.

Ritenuto che:

- non sia opportuno aumentare la durata del periodo di registrazione rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 111/06, quanto, piuttosto, valutare l'opportunità di ridurre la durata di detto periodo di registrazione al fine di limitare il rischio di credito in capo a Terna stessa.

Ritenuto opportuno:

- esprimere pertanto il parere favorevole dell'Autorità alla prima proposta di modifica alla Disciplina;
- che il GME sviluppi quanto prima soluzioni che consentano di ridurre il più possibile i costi di transazione connessi alla negoziazione su MTE, con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, consentendo così che il MTE possa configurarsi come una piattaforma di negoziazione liquida di contratti con durata superiore al mese e possibilmente di durata anche superiore all'anno.

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole alla prima proposta di modifica alla Disciplina nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 20 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione delle modifiche al Testo Integrato della Disciplina qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis